

IVA

Limiti applicativi della responsabilità solidale del cliente per l'IVA non versata dal fornitore

di **Marco Peirola**

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

L'art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, consente agli Stati membri di adottare **misure per garantire l'effettiva riscossione dell'IVA**, in forza delle quali, in determinate situazioni, gli Stati membri possono prevedere che **una persona diversa dal debitore sia tenuta in solido al pagamento dell'IVA**.

La portata di tale disposizione è stata recentemente esaminata dalla Corte di Giustizia UE, con la [sentenza 10 luglio 2025, causa C-276/24](#) (Konreo), affermando che la **responsabilità in solido** per il pagamento dell'IVA opera nei confronti del **cessionario/committente anche se quest'ultimo non può esercitare la detrazione** perché sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una **frode fiscale**.

In sostanza, secondo i giudici UE, il **principio di proporzionalità non risulta violato** se lo Stato membro interessato applica **contestualmente**, nei confronti del medesimo soggetto passivo IVA, la **duplicata misura del diniego del diritto alla detrazione e della responsabilità solidale**.

Infatti, da un lato, l'**indetraibilità dell'imposta** che il cessionario/committente ha pagato, a titolo di rivalsa, al cedente/prestatore, è **coerente con il sistema di funzionamento dell'IVA** nel caso in cui il primo **sapeva o avrebbe dovuto sapere** che, con l'operazione in esame, **partecipava a un'evasione** commessa dal secondo o da altro soggetto a monte o a valle della catena.

Dall'altro lato, il **vincolo di responsabilità solidale** in capo al **cessionario/committente** implica che quest'ultimo versi all'Erario **l'imposta normalmente dovuta dal cedente/prestatore** in una situazione in cui, in presenza di un'evasione fiscale, l'Amministrazione tributaria ritenga che **la responsabilità solidale consenta** di garantire la **riscossione dell'imposta**. Di conseguenza, la designazione di una persona, diversa dal soggetto passivo normalmente qualificato come debitore d'imposta, quale responsabile in solido per il versamento dell'IVA, **prescinde** dalla circostanza che tale persona **abbia pagato l'imposta** addebitata dal soggetto passivo e, quindi, dalla circostanza che essa **abbia o meno esercitato la detrazione**.

L'ambito applicativo dell'art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, sarà prossimamente oggetto di un **nuovo esame da parte della Corte europea** nell'ambito della **causa C-121/24 (Vaniz)**.

Ancora una volta, il fornitore, dopo avere **regolarmente addebitato l'IVA in fattura**, portata in detrazione dal cliente, **non l'ha versata all'Erario** e, a seguito di un procedimento di insolvenza avviato nei suoi confronti, il fornitore ha **cessato l'attività**.

L'Autorità tributaria ha preteso il **pagamento dell'imposta dal cliente** in base alla normativa interna, secondo la quale la responsabilità solidale del cessionario/committente opera quando quest'ultimo **fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza** che l'IVA esposta in fattura **non sarebbe stata assolta dal cedente/prestatore**.

In sede contenziosa, il cliente ha eccepito che il fornitore è stato cancellato dal Registro Imprese, cessando di esistere come **persona giuridica**, titolare di rapporti giuridici, **nell'anno 2020**, conformemente a una decisione giurisdizionale emanata nell'ambito di un **procedimento di insolvenza**. La verifica fiscale volta a determinare il debito IVA del cliente è stata avviata **nell'anno 2022**, vale a dire dopo che il fornitore era stato **cancellato dal Registro Imprese**, sicché – secondo il cliente – i debiti di una persona giuridica devono considerarsi **estinti dopo il suo scioglimento e un terzo** (nella specie, il cliente stesso) **non può essere ritenuto responsabile in solido con effetto retroattivo**.

La cessazione dell'esistenza di una persona giuridica, quale debitore d'imposta principale, non consentirebbe, quindi, l'esperibilità di un procedimento volto ad accertare la responsabilità solidale di un terzo e, a sostegno di questa tesi, le disposizioni della Direttiva n. 2006/112/CE osterebbero a una normativa nazionale che consenta **l'esperibilità di un procedimento volto a dichiarare la responsabilità del debitore solidale** dopo che il **debitore principale abbia cessato di esistere**.

Si tratta, pertanto, di stabilire se le disposizioni del diritto dell'Unione Europea ostino a una disposizione nazionale, come interpretata dalla prassi amministrativa, in base alla quale i terzi continuano a rispondere in solido dei debiti IVA gravanti sul debitore principale **qualora quest'ultimo abbia cessato di esistere come persona giuridica titolare di rapporti giuridici**.

Nel caso di specie, le disposizioni del diritto nazionale ammettono, in linea generale, la **responsabilità solidale dei terzi per i debiti d'imposta altrui**, anche nel caso in cui il debitore principale abbia cessato di esistere, così come **non pongono limiti sostanziali alla responsabilità per debiti altrui**.

Restano, invece, **incerti i parametri temporali di tale responsabilità**, vale a dire quando l'avvio e l'attuazione del procedimento volto a dichiarare la responsabilità del debitore **solidale sia consentito**.

Alla luce delle circostanze esposte, occorre, dunque, chiedersi se una siffatta interpretazione della normativa in questione sia **conforme ai principi stabiliti dalla Direttiva n. 2006/112/CE**,



che dovrebbe garantire un corretto sistema dell'IVA nell'Unione Europea e se le **disposizioni nazionali** non siano manifestamente **in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità**.

In sintesi, le **questioni sollevate** dal giudice nazionale dinanzi alla Corte **sono dirette a stabilire**:

- se le disposizioni della Direttiva n. 2006/112/CE e, di conseguenza, i principi di trasparenza e di proporzionalità della responsabilità ammettano l'esigibilità di un **procedimento diretto ad accertare lo status di debitore solidale per debiti IVA** e l'entità della responsabilità solidale **dopo che il debitore principale abbia cessato di esistere come persona giuridica**;
- se, **successivamente alla cancellazione del debitore dal Registro Imprese**, in assenza di un successore legale che subentri nei suoi diritti e obblighi, dette disposizioni ostino all'esistenza di un credito registrato nei confronti del soggetto medesimo, **per il quale debba poi rispondere un terzo**;
- se la descritta prassi dell'Amministrazione finanziaria nazionale sia **conforme alla realizzazione del principio della certezza del diritto**.